



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*I Commissari Straordinari*

CS/COO/dt

Roma, 12 maggio 2022

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Rimini**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO n. 106/2022 – Chiarimenti in merito ai requisiti per la formazione degli elenchi degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa*

L'Ordine di Rimini chiede chiarimenti in ordine al requisito di cui all'art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021 come indicato nelle linee guida del 29 dicembre 2021 pubblicate dal Ministero della giustizia. Si chiede, più specificatamente, se nella qualifica di commissario giudiziale possa essere ricompreso anche il ruolo ricoperto nella fase "ante apertura" della procedura di concordato preventivo ove la proposta non venga ammessa ex art. 163 l.f., stante il *nomen* utilizzato dalla legge fallimentare anche nella fase precedente all'apertura della procedura

Al quesito formulato, questo Consiglio Nazionale, attenendosi alle indicazioni diffuse dal Ministero della giustizia anche in successive occasioni rispetto alla pubblicazione della circolare del 29 dicembre 2021 e in linea con i suoi precedenti, deve fornire risposta negativa, in quanto si ritiene che l'incarico non rientri nelle esperienze da valutare ai fini della inclusione nell'elenco, dovendo il concordato essere ammesso.

Con i migliori saluti

Rosario Giorgio Costa

Paolo Giugliano

Maria Rachele Vigani